

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Parma, 08 febbraio 2019

OGGETTO: ESTEROMETRO

Lo “spesometro estero” (c.d. “esterometro”), introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, è un nuovo adempimento comunicativo¹ che consiste nell’obbligo, a carico dei soggetti Iva stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche² o bollette doganali.

L’adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- a quello della data in cui è ricevuto il documento dell’operazione passiva³.

AMBITO SOGGETTIVO

L’adempimento in esame interessa i soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

¹ Contestualmente, il Legislatore ha abrogato l’art. 21, del D.L. 78/2010 che disciplinava il c.d. “spesometro”, relativamente alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate dal 1° gennaio 2019.

² Le quali sono previste per le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti in Italia.

³ Come specificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, la data di ricezione del documento è da identificarsi nella data di annotazione dell’operazione nel registro degli acquisti ai fini della liquidazione periodica.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Soggetti esonerati

I soggetti esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, sono da ritenersi esonerati anche dalla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Non sussiste pertanto l'obbligo di invio dell'esterometro per i soggetti minimi/forfettari, i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, co. 6, del Decreto Iva e i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori ad Euro 65 mila.

AMBITO OGGETTIVO

Oggetto della comunicazione sono i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia e per le stesse andranno comunicate

le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente/committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data della registrazione (per i soli documenti ricevuti e per le relative note di variazione);
numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota Iva e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia (natura) dell'operazione.

In merito alla compilazione dei campi relativi alla "Tipologia del documento" e "Natura dell'operazione" vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo	TD12

Natura dell'operazione	Codice
Escluse (artt. 2, 3, 5, 13, 15 del DPR 633/72)	N1
Non soggette (art. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies DPR 633/72)	N2
Non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9, 71 DPR 633/72 e artt. 41, 58 DL 331/93)	N3
Esente (art. 10 DPR 633/72)	N4
Regime del margine per i beni usati/editoria/agenzia di viaggio	N5
Reverse charge (art. 74 c. 7 e 8, art. 17 c. 2 e 6 artt. 38, 40 DL 331/93)	N6
IVA assolta in altro stato UE (vendita a distanza sopra soglia e commercio elettronico diretto verso privati)	N7

Operazioni escluse

L'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni) o emessa/ricevuta fattura elettronica.

In merito a tali ultime operazioni il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30.04.18 ha precisato che:

- il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura elettronica va compilato il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Qualora un soggetto che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi verso un soggetto non residente documentata con fattura analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato Xml, l'originale della fattura è quello veicolato tramite SdI⁴.

OPERAZIONI TAX FREE SHOPPING

Per le operazioni tax free shopping l'emissione della fattura è prevista in formato elettronico tramite la piattaforma OTELLO – per tale motivo non occorre inviare l'esterometro e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON RESIDENTI, IDENTIFICATI IN ITALIA

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di inserire l'operazione all'interno dell'"esterometro". Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o a ricevere le fatture elettroniche.

⁴ La fattura in formato elettronico è il documento soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

RAPPORTO TRA ESTEROMETRO E MODELLI INTRASTAT

L'introduzione dell'esterometro non influenza in alcun modo l'obbligo e le modalità di compilazione dei modelli Intrastat.

Con riferimento alle soglie oltre le quali è obbligatoria la presentazione dei modelli intrastat si rimanda alla circolare di Studio n. 31/2017.

FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

I dati delle operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, devono essere rappresentati in format strutturato XML (eXtensible Markup Language), lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche.

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 11, co. 2-quater, L. 471/1997 stabilisce che, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti/inesatti, è applicabile la sanzione di Euro 2 per ciascuna fattura, nel limite di Euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio resta a disposizione per la predisposizione e/o per l'invio dell'esterometro. Nel caso in cui il cliente volesse predisporre e trasmettere autonomamente la comunicazione in questione, lo Studio fornisce assistenza per gli accreditamenti necessari.

Federico Bottrighi

Luca Montali